

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE E DI SERVIZI DI *PROJECT MANAGEMENT* PER ACQUA SEVEN S.C.R.L.

Procedura inviata per la pubblicazione sulla GUUE in data 06/11/2020

Procedura inviata per la pubblicazione per estratto sulla GURI il giorno 09/11/2020

ART 1) PREMESSE

Acqua Seven società consortile a responsabilità limitata ("**Acqua Seven**") è titolare della "**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE E DILETTANTISTICHE E DI GESTIONE TECNICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL NUOTO NEL COMUNE DI BOLOGNA**", Rep. n. 38297, Racc. n. 3039, CIG n. 6655729153, per averne ottenuto l'aggiudicazione sulla base di una gara europea ("**Concessione**").

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2020, Acqua Seven ha definito il percorso che intende seguire per la più efficace e più efficiente esecuzione delle prestazioni di progettazione e di esecuzione dei lavori accessori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico degli impianti sportivi per il nuoto nel Comune di Bologna ("**Impianti**") oggetto di Concessione.

Acqua Seven intende affidare a una società di ingegneria o a un'aggregazione di soggetti dotati delle caratteristiche economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito meglio descritte l'esecuzione delle seguenti attività ("**Incarico**"):

- rilievi degli Impianti e prove sulle strutture, allo scopo di sopperire alla mancanza di dati e di elaborati che ne descrivano l'attuale consistenza, rivolti a costituire la base per una progettazione e una programmazione razionali dei lavori accessori oggetto di Concessione;
- progettazione dei lavori accessori ed elaborazione degli *as built*;
- programmazione cronologica e tecnica dei lavori accessori;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- *project management* della progettazione e dell'esecuzione dei lavori accessori, fino a quando il Comune di Bologna non avrà provveduto ai relativi collaudi.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei contratti Pubblici" ("**Codice**").

Il luogo di svolgimento del servizio:

Codice NUTS di esecuzione: ITD55 Bologna

Codice ISTAT di esecuzione: 037006 Comune di Bologna

CIG 8505106B7E

Il Responsabile del procedimento per Acqua Seven è il Dott. Piero Campestri, [qualifica]

mail: campestri@sogese.com

Sede: Via del Pilastro, 4 – 40127 Bologna tel. +39 051 519109

Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Piero Campestri

mail: campestri@sogese.com

ART 2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
4. Modulo sopralluogo
5. Modello Offerta Economica
6. Patto di Integrità del Comune di Bologna
7. Documentazione tecnica elaborata o nella disponibilità di Acqua Seven
8. Bozza di Disciplinare d'Incarico

La documentazione di gara è scaricabile dal sito: <https://acquaseven.it> nella sezione <https://acquaseven.it/gareecontratti>.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sui DOCUMENTI DI GARA formulandoli solo per iscritto, in lingua italiana, al seguente indirizzo PEC: acquaseven@legalmail.it entro il termine ultimo del 11.12.2020.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, e pertanto entro e non oltre il giorno 18.12.2020. Le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito <https://acquaseven.it/gareecontratti>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si esortano pertanto i potenziali concorrenti a controllare periodicamente il sito indicato, per prendere visione di quanto pubblicato.

COMUNICAZIONI

All'atto della presentazione dell'offerta, il concorrente deve indicare:

- 1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- 2) l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ("**Reti di imprese**") o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

ART 3) OGGETTO DELL'INCARICO, IMPORTO

L'Incarico si sostanzia in un lotto unico.

Oggetto dell'Incarico

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Contratto di prestazione d'opera professionale e di servizi di <i>project management</i>	71340000-3		€ 830.350,00 oltre IVA e oneri previdenziali

Ai sensi dell'art. 23, co. 16 del Codice l'importo posto a base di gara è comprensivo dei costi della manodopera.

Valore stimato dell'Incarico: € 830.350,00 oltre IVA e oneri previdenziali.

L'appalto è finanziato con fondi di Acqua Seven.

ART 4) DURATA DELL'INCARICO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'incarico è stimata pari a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Disciplinare d'Incarico.

L'Incarico non si esaurirà prima che le attività che ne costituiscono oggetto siano state completate, anche se il termine indicato nel comma precedente fosse spirato.

ART 5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dalle norme che seguono. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete d'impresa, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in rete di imprese, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso d'inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, e quindi a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le reti d'imprese di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), la rete d'imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria delle imprese retiste, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), la rete d'imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria delle imprese retiste, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete contenga il mandato a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, la rete d'imprese partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete d'imprese, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la sua durata dovrà essere commisurata alla durata dell'incarico (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo d'imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lett. b) e c) del Codice ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di una rete d'imprese.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara mediante mandato ai sensi dell'art. 48, co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a procedura concorsuale.

ART 6) REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, co. 3 del medesimo D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto d'Integrità del Comune di Bologna costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, co. 17 della L. n. 190/2012.

ART 7) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle norme che seguono. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Qualora la trasmissione non fosse possibile potranno essere trasmessi direttamente ad Acqua Seven s.c.r.l..

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1) REQUISITI DI IDONEITÀ

A) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure iscrizione in albi professionali o in altri registri dello stato estero.

- B)** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, Acqua Seven richiede l'esibizione di ogni atto, certificato o simile che non sia disponibile mediante AVCPass.

7.2) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- C)** Fatturato generale, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del Bando di Gara, per un importo medio non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00) IVA esclusa, come da bilancio o da dichiarazione IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito UE.

Nel caso di concorrenti costituiti da meno di tre esercizi, il requisito di cui alla precedente lettera C) può essere dimostrato anche con riferimento ad un numero inferiore di esercizi, ferma restando la dimostrazione della sussistenza del fatturato medio minimo richiesto.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o reti d'imprese, i requisiti di capacità economica e finanziaria generali e specifici di cui sopra possono essere cumulati in capo ad essi ancorché posseduti dalle singole imprese componenti, fermo restando che detti requisiti devono essere presenti in capo alla società mandataria in misura maggioritaria e che la mandante non può possederli in misura inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti devono essere dimostrati direttamente dal consorzio, salvo il caso in cui si tratti di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice costituito da meno di tre anni: in tal caso, i requisiti posseduti dalle imprese componenti il consorzio ed esecutrici del servizio sono sommati in capo ad esso. A tal riguardo si veda successivo paragrafo 9.

7.3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- D)** fatturato per servizi di progettazione di impianti sportivi per il nuoto (E.12) con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del Bando di Gara, per un importo medio non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantomila/00) IVA esclusa, come da bilancio o da dichiarazione IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito UE;
- E)** fatturato per un solo servizio di progettazione di impianti sportivi per il nuoto (E.12), con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del Bando di Gara, per un importo medio non inferiore a € 60.000,00 (sessantamila/00) IVA esclusa, come da bilancio o da dichiarazione IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito UE.

ART 8) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, RETI D'IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle reti d'impresa, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo d'impresa sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una rete d'impresa, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito** relativo all'iscrizione **di cui al punto 7.1 lett. A) e B)** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure iscrizione in albi professionali o in altri registri dello stato estero deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese retiste indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento, fermo restando che per i requisiti di cui al **punto 7.2 lett. C)** ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti richiesti tranne la mandataria che dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/consorzio la **capacità tecnico professionale** richiesta nel **punto 7.3** deve essere posseduta dalle imprese del Raggruppamento / consorzio già costituito o costituendo, secondo quanto indicato:

- per quanto riguarda i punti **D)** e **E)**, il possesso del fatturato per servizi di progettazione di impianti sportivi per il nuoto e del fatturato per un servizio di progettazione di impianti sportivi per il nuoto deve essere dichiarato dalla/e impresa/e del raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per le quali i predetti fatturati sono richiesti.

ART 9) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito** relativo **all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

oppure iscrizione in albi professionali o in altri registri dello stato estero deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART 10) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali per la dimostrazione del possesso delle certificazioni di qualità.

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale indicati nei precedenti punti 7.2 e 7.3, avvalendosi di altro soggetto idoneamente qualificato.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria fermo restando che, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del Codice o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta dei requisiti di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati: questo significa che il contratto di avvalimento può essere strutturato come un contratto d'appalto di natura privatistica tra l'aggiudicatario della presente procedura di gara e la propria impresa ausiliaria in relazione alle prestazioni che costituiscono oggetto di avvalimento. Il contratto d'appalto tra l'aggiudicatario della presente procedura di gara

e l'impresa ausiliaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento non viene computato nel calcolo dell'ammontare massimo delle prestazioni subappaltabili perché non costituisce subappalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 del Codice.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui vengano prodotte dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART 11) SUBAPPALTO

Il concorrente indica in sede di offerta le parti dell'Incarico che intende subappaltare a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 del Codice.

Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% di tutte le prestazioni oggetto di Incarico.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta per il concorrente **il divieto di ricorrere al subappalto** l'omessa dichiarazione di quali parti delle attività oggetto di contratto il concorrente intenda subappaltare.

ART 12) CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una **cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato dell'Incarico e precisamente di importo pari, salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7 del Codice, a **€ 16.607,00 (sedicimilaseicentosette/00)**.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli

articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'incarico. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della cauzione provvisoria.

La cauzione provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico in c/c bancario al seguente Codice IBAN IT 36 R 03069 09606 100000146320, specificando come causale: **CAUZIONE PROVVISORIA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE E DI SERVIZI DI PROJECT MANAGEMENT PER ACQUA SEVEN SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CIG 8505106B7E**
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, co. 3 del Codice. In ogni caso, la fideiussione è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **cauzione fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19/01/2018;
4. avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
6. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- quale copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata tanto della validità dell'offerta quanto della cauzione fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova cauzione provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, co. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, co. 7 del Codice si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della cauzione provvisoria solo a condizione che sia stata già perfezionata prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che il documento sia stato perfezionato in data non successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile altresì la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della cauzione provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la cauzione o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART 13) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**.

Il sopralluogo deve essere effettuato previo appuntamento con il Referente, Dott. Piero Campestri (Tel. +39 051 519109, mail: campestri@sogese.com), nei seguenti giorni: **10, 11, 17, 24 e 25 novembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00**.

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa (PEC 1), pena l'esclusione del concorrente dalla gara.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ART 14) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), **per le procedure di gara avviate fino al 31 dicembre 2020** gli **operatori economici** sono esonerati dal versamento all'ANAC dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART 15) CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLE BUSTE (A, B, C) ALLEGATE ALLE PEC (1, 2, 3)

- PEC 1 - BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- PEC 2 - BUSTA B - OFFERTA TECNICA
- PEC 3 - BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

PEC 1 - BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), da redigere utilizzando il modello inserito tra la documentazione di gara, reperibile sul sito <https://acquaseven.it/gareecontratti>, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente (nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. non ancora costituito, il documento deve essere reso e firmato digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio). La firma digitale può essere apposta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile con attestazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Dichiarazione sostitutiva (contenuta nel DGUE), resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente le proprie complete generalità d'impresa e, se trattasi di concorrente singolo ovvero di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese (riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o rete d'impresa), i nominativi, le date di nascita e di residenza, il codice fiscale, etc., di tutti i soggetti facenti parte dell'impresa concorrente aventi

rilevanza ai sensi delle vigenti norme in materia di contratti pubblici. Con la dichiarazione sostitutiva, da rendere per l'ammissione alla gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, deve dichiarare/attestare:

- a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'Incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nella bozza di disciplinare d'incarico e nella documentazione tecnica in possesso e/o elaborata da Acqua Seven e messa a disposizione dei concorrenti e/o dell'aggiudicatario; in particolare, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente normativa nei confronti dei propri dipendenti e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali previste negli elaborati tecnico/amministrativi già facenti parte della documentazione oggetto della concessione aggiudicata ad Acqua Seven e di accettare l'applicazione delle medesime penali in caso di mancata osservanza delle relative disposizioni;
- c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata, che possono avere influito o possano influire sia sull'esecuzione della prestazione sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica presentata;
- d) di accettare il contenuto del Patto di Integrità in materia di contatti pubblici del Comune di Bologna;
- e) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'Incarico, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- f) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei servizi e dei professionisti da impiegare per l'esecuzione del contratto;

(da attestare dal concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000):

- g) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi delle assunzioni obbligatorie dei disabili di cui all'art. 3, commi 1 e 2, L. 12.03.1999, n. 68 (anche in relazione alle esclusioni e agli esoneri parziali previsti, per particolari lavorazioni) dall'art. 5.2 della medesima L. n. 68/99);

(da attestare dal concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000):

- h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (attestabile dal concorrente ai sensi dell'art. 17, L. 12.03.1999, n. 68);
- i) la non sussistenza delle condizioni ostative in materia di regolarità dei versamenti obbligatori contributivi, assistenziali e previdenziali dei propri dipendenti, accertabile da Acqua Seven mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 9.1, D.M. 24.10.2007 (in G.U. 30.11.2007, n. 279), per il quale si devono fornire ad Acqua Seven s.c.r.l. gli estremi e gli elementi per l'eventuale autonoma richiesta.

- 2) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata da Acqua Seven s.c.r.l., così come previsto al precedente ART 13;
- 3) Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria, per un importo pari a € 16.607,00 (sedicimilaseicentosette/00), ossia pari al 2% del corrispettivo stimato dell'Incarico, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, nel rispetto dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) "PASSOE".

La dichiarazione (o le dichiarazioni) sostitutiva/e deve/devono essere corredata/e da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore (o dei sottoscrittori), in corso di validità.

PEC 2 - BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà produrre:

- OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA, da rendersi mediante relazione sulle modalità di svolgimento dell'Incarico offerte.

PEC 3 - BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Nella PEC deve essere allegata:

- OFFERTA ECONOMICA, redatta su modello allegato ai documenti di gara, recante, oltre all'indicazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il ribasso unico sul corrispettivo dell'Incarico.

Termine ultimo di ricezione delle offerte – Data di esperimento della gara

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovranno essere trasmesse ad Acqua Seven a mezzo PEC, all'indirizzo acquaseven@legalmail.it, pena l'esclusione dalla gara, **entro le ore 12.00 del 24.12.2020**. La gara verrà esperita il giorno 28.12.2020, dalle ore 09.30, presso Acqua Seven, in Via del Pilastro n. 4, 40127, Bologna, in videoconferenza.

I concorrenti verranno invitati a partecipare alla videoconferenza mediante PEC che conterrà il *link* per la connessione.

Modalità di invio delle buste via PEC

L'offerta deve essere presentata mediante l'invio di tre PEC, secondo quanto di seguito specificato.

Tutti i documenti allegati alle tre PEC da inviare ai fini della partecipazione alla gara, devono essere firmati digitalmente dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante.

Le tre PEC da inviare all'indirizzo acquaseven@legalmail.it dovranno riportare in oggetto la seguente dicitura:

PEC 1 - BUSTA A:

- **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE E DI SERVIZI DI *PROJECT MANAGEMENT* PER ACQUA SEVEN SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CIG 8505106B7E - “Documentazione amministrativa”**

PEC 2 - BUSTA B:

- **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE E DI SERVIZI DI *PROJECT MANAGEMENT* PER ACQUA SEVEN SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CIG 8505106B7E - “Offerta tecnica”**

PEC 3 - BUSTA C:

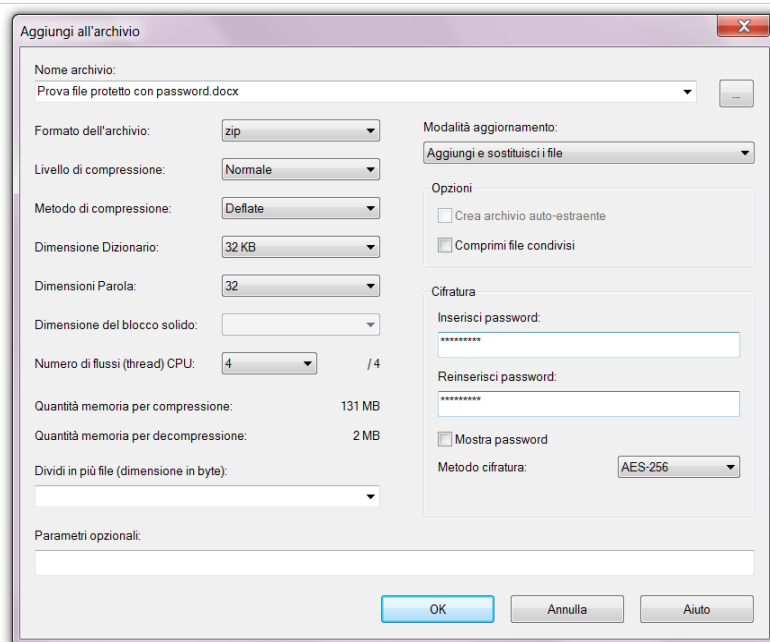
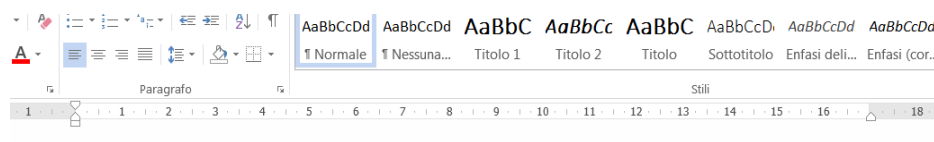
- **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE E DI SERVIZI DI *PROJECT MANAGEMENT* PER ACQUA SEVEN SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CIG 8505106B7E - “Offerta economica”**

Al fine di garantire la segretezza degli allegati delle tre PEC dal momento dell’invio sino alla data di apertura di ciascuna Busta contenente l’offerta, si dovrà procedere a criptare con *password* i *file* ad esse allegati. Tali *password* dovranno essere comunicate, su richiesta del seggio di gara, nel giorno della seduta di apertura di ciascuna busta e solo se se risulterà superata la fase precedente.

Per proteggere i *file* delle PEC con password è necessario generare un archivio compresso con il *software* 7-Zip, scaricabile gratuitamente da *internet* al seguente indirizzo <https://www.7-zip.org/download.html>.

Una volta effettuato il *download* e installato il programma, è necessario selezionare il/i *file* da proteggere con *password* (che possono essere inseriti in tre apposite cartelle recanti rispettivamente il nome “Documentazione Amministrativa”, “Offerta Tecnica” e “Offerta Economica”), fare clic con il tasto destro del *mouse* e, nel *menu* che si apre, seleziona la voce 7-Zip ---> Aggiungi all’archivio. Nella finestra principale di 7-Zip, si dovrà selezionare 7z o zip dal *menu* “Formato dell’archivio”, procedere con l’inserimento della *password* nei campi di testo “Inserisci *password*” e “Reinserisci *password*” e infine selezionare “AES-256” dal *menu* “Metodo crittografico”. Apponendo il segno di spunta sulla voce “Crittografa i nomi dei *file*” e cliccando sul pulsante “OK”, i *file* saranno crittografati e protetti da *password*.

Si riporta di seguito una schermata riepilogativa:



Il contenuto di ciascuna delle PEC 1, 2 e 3 è meglio descritto nella sezione **“CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”** che precede.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del termine, non sarà possibile inviare alcuna offerta anche se sostitutiva della precedente. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei

collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici di altra natura l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione tecnica redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della cauzione prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, co. 9 del Codice.

ART 16) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze e/o di documenti/elementi preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione alla gara. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. cauzione provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del contratto da eseguire ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare se necessario i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con esclusione dei contenuti afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

ART 17) CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

17.1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente presenta il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello messo a disposizione tra la documentazione di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'incarico, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata delle prestazioni oggetto di avvalimento. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria fermo restando che, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del Codice o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste;
- PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiarazione dell'ausiliaria relativa al possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del MEF **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 3

del D.M. 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

1. la sezione A, per dichiarare l'eventuale iscrizione alla CCIAA o ad albo professionale, l'eventuale certificazione di qualità ISO 9001:2015 e l'eventuale certificazione ambientale ISO 14001:2015;
2. la sezione B, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
3. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di reti d'impresa, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.2) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

19.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, nel DGUE, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, c-bis); c-ter) e c-quater); f-bis) e f-ter) del Codice;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice oltre che dei cessati nell'anno antecedente la procedura di gara, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. la remuneratività dell'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di aver preso visione del Patto di integrità del Comune di Bologna, allegato agli atti di gara, e dichiara altresì accettare tutte le prescrizioni ivi dettate, che si intendono in questa sede integralmente riportate e richiamate, nessuna esclusa, e di accettarne tutti gli effetti; di essere a conoscenza inoltre che tali documenti saranno parte integrante e sostanziale del disciplinare d'incarico, avendo provveduto alla loro sottoscrizione per accettazione in sede di offerta;
5. di essere altresì pienamente a conoscenza che la mancata accettazione dei documenti di cui sopra potrà comportare l'esclusione dal procedimento di gara;
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

N.B.: I punti 1 e 2 delle su indicate dichiarazioni integrative dovranno essere dichiarati anche dalle Società ausiliarie in caso di avvalimento, dalla consorziata esecutrice e da tutte le imprese facenti parte di raggruppamenti.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del MEF **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, co. 3 del medesimo D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

1. s'impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, un ordinario indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno anche essere rese sotto forma di allegati al DGUE, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

19.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega inoltre la seguente documentazione:

- a. copia del PASSOE relativo al concorrente; in caso di ricorso all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, co. 7 del Codice: **oltre alla cauzione provvisoria**, copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93, co. 7 del Codice che giustifica/no la riduzione dell'importo della cauzione ovvero dichiarazione, resa nel DGUE, di essere micro, piccola o media impresa;
- c. dichiarazione versamento imposta di bollo.

Inoltre, firmato digitalmente dal legale rappresentante:

- Patto di integrità del Comune di Bologna.

19.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività non divisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le reti d'impresa: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le reti d'impresa: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma

digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le reti d'impresa: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle attività, ovvero della percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese sotto forma di allegati al DGUE.

ART 18) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- **OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA**, da rendersi mediante relazione illustrativa delle modalità di gestione dell'incarico e delle migliorie proposte, che dovrà essere sviluppata in massimo 20 cartelle fronte retro, equivalenti a 40 facciate (nel computo non vanno considerate le copertine), oltre a eventuali schemi, tavole sinottiche e altre rappresentazioni di flussi di dimensione di stampa massima A3 per la consultazione, non in bollo, in formato A4 con numerazione progressiva, scritte con carattere "*Times New Roman*" - dimensione 12 - interlinea singola.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 22.1.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore a pena di esclusione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 19.1.

Ad esclusione delle certificazioni ISO, della marcatura CE e della letteratura che potranno essere presentate in lingua inglese, qualora la documentazione tecnica richiesta fosse disponibile in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'offerta economica ovvero di elementi che consentano di ricostruirla.

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite costituiscano segreti tecnici e commerciali e quindi coperte da riservatezza, nei limiti e ai fini di quanto previsto nell'art. 53 del Codice.

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali in base a quanto indicato dalle disposizioni di legge in merito.

A tal proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare una dichiarazione in formato elettronico,

firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Busta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante si riserva inoltre di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

ART 19) CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La "Busta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello Allegato "Offerta Economica" al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) ribasso sul corrispettivo complessivo delle prestazioni oggetto di gara espresso in percentuale sul valore dell'appalto a base di gara;
- b) i propri costi aziendali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro riferiti alla presente procedura di gara ex art. 95, co. 10 del Codice;
- c) la stima dei costi relativi alla manodopera ex art. 95, co. 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche il cui importo superi o sia uguale a quello posto a base d'asta ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. c) del Codice.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 19.1.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 7 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi e secondo i criteri più sopra elencati:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
TOTALE	100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica (somma dei punti dell'offerta tecnica);

PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

19.1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio è attribuito all'offerta tecnica sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sottostante.

Tabella dei criteri qualitativi di valutazione dell'offerta tecnica

A.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
A.1	<i>Comprovata capacità di progettazione di impianti sportivi</i>	15
A.2	<i>Comprovata capacità di project management di cantieri pubblici o privati</i>	20
A.3	<i>Comprovata capacità di gestione delle attività di rilievo e di campionatura e prova di strutture e di materiali</i>	10
A.4	Struttura del cronoprogramma delle attività	15
	TOTALE	60

19.2) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno il punteggio agli elementi qualitativi assegnando un punteggio **discrezionale**, secondo il metodo aggregativo

compensatore; in particolare, ogni commissario attribuirà un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

1	ottimo
0,90	più che buono
0,80	buono
0,70	discreto
0,60	sufficiente
0,50	quasi sufficiente
0,40	insufficiente
0,30	gravemente insufficiente
0,20	negativo
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0	assente - completamente negativo

Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà a calcolarne il valore medio.

19.3) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio verrà attribuito secondo la percentuale di ribasso sulle seguenti voci:

B	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
B.1	Ribasso percentuale sul corrispettivo dell'appalto	40

Il punteggio pieno verrà attribuito al ribasso più elevato, per le altre offerte è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

FORMULA CON INTERPOLAZIONE LINEARE:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra= ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo

Rmax= ribasso dell'offerta più conveniente

19.4) METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà in relazione a ciascuna offerta all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore (come suggerito nelle linee guida ANAC n. 2/2016, par. VI).

Il punteggio è dato dall'applicazione della seguente formula:

$\frac{P_i}{P_n} = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove

Pi = punteggio concorrente *i*;

Cai = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

Pa = peso criterio di valutazione *a*;

Pb = peso criterio di valutazione *b*;

.....

Pn = peso criterio di valutazione *n*.

ART 20) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il sistema di videoconferenza Google Meet e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità che verranno esplicitate nella PEC di convocazione di ciascuna seduta pubblica.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati a ciascuno degli offerenti per PEC.

Il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 18;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, co. 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, mediante l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART 21) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da **n. 3 (tre) membri** esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9 del Codice. A tal fine, i commissari rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 216, co. 12 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

ART 22) APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità più sopra descritte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione in seduta pubblica redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al precedente punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara i casi di **esclusione** da disporre per:

1. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettosi dei documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
3. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha verificato l'offerta essere in aumento rispetto all'importo a base di gara o ha ritenuto sussistenti gli estremi dell'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

ART 23) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, così come modificato dalla L. n. 55/2019 "Sblocca cantieri", e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede quindi a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP tramite il Servizio Associato Gare richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Ove invece le ritenga sufficienti, esprime parere scritto in merito del quale la commissione terrà conto.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 27.

ART 24) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, individuata in quella che ha ottenuto il punteggio globale più alto. In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio nel progetto tecnico. In caso di ulteriore parità di punteggio, di procederà all'aggiudicazione per sorteggio. La commissione procede quindi a chiudere le operazioni di gara e a trasmettere al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5 Codice, relativamente all'offerente che la stazione appaltante abbia proposto per l'aggiudicazione e al secondo concorrente in graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione, il RUP, ai sensi dell'art. 85 co. 5 del Codice, richiede al concorrente proposto per l'aggiudicazione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, di quanto previsto nel comma 4 della medesima norma) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

La stazione appaltante aggiudica l'appalto con l'approvazione della relativa proposta ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, al completamento, con esito positivo, della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e all'incameramento della cauzione provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà quindi al secondo graduato procedendo alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'aggiudicazione avverrà, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del disciplinare d'incarico è subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4- *bis*, 89 e 92, co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente, per l'aggiudicatario, al momento della stipula del disciplinare d'incarico; per gli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della BDNA, la stazione appaltante procede alla stipula del disciplinare d'incarico anche in assenza di dell'informativa antimafia, salva la risoluzione automatica del contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il disciplinare d'incarico, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del disciplinare d'incarico, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, per la corretta esecuzione delle attività oggetto di incarico, calcolata sull'importo totale del servizio.

Il disciplinare d'incarico sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Il disciplinare d'incarico è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi previsti dall'art. 110, co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo disciplinare per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2 del Codice, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'affidatario ne comunica al RUP l'importo, l'oggetto e il nome del sub-contraente, prima dell'avvio dell'esecuzione della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, i contratti continuativi di cooperazione/servizio di cui all'art. 105, co. 3, lett. c bis) del Codice.

ART 25) CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

La presente procedura si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 28 aprile 2018.

ART 26) CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Data la natura dell'affidamento, la clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice e di cui alle Linee Guida ANAC n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali» non viene applicata.

ART 27) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART 28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto di Acqua Seven.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario/il contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è Acqua Seven s.c.r.l., e che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Responsabile Unico del Procedimento.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario/il contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto di incarico che comportano il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi alla stazione appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione che gli verrà sottoposto in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto di Acqua Seven relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART 29) AVVERTENZE

La stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.

Il Bando di gara e il presente atto possono essere impugnati entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna.

L'avviso di procedura è stato inviato per la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 09/11/2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Piero Campestri

(Firmato Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.